

COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

REGOLAMENTO

per l'applicazione del

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI

ED AREE PUBBLICHE

Approvato con D.C.C. n. 174 del 28/12/1999

Modificato ed integrato con:

D.C.C. n. 31 del 30/03/2000,

D.C.C. n. 95 del 16/12/2002,

D.C.C. n. 4 del 23/01/2004,

D.C.C. n. 8 del 31/01/2007,

D.C.C. n. 24 del 02/03/2010

D.C.C. n. 51 del 21/07/2011

D.C.C. n. __ del _____

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento
- Articolo 3 - Il funzionario responsabile

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

- Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche
- Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio
- Articolo 5 bis - Occupazioni con passi carrabili
- Articolo 6 - Altre occupazioni

Capo 2° - LA CONCESSIONE

- Articolo 7 - Richiesta di occupazione
- Articolo 8 - Ufficio Comunale competente
- Articolo 9 - Istruttoria della richiesta
- Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale
- Articolo 11 - Durata
- Articolo 12 - Titolarità della concessione
- Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione
- Articolo 14 - Obblighi del concessionario
- Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione
- Articolo 17 - Limiti delle occupazioni
- Articolo 18 - Uso dell'area concessa
- Articolo 19 - Occupazioni abusive

Titolo III - CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

- Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione
- Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone
- Articolo 22 - Classificazione delle strade
- Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone
- Articolo 24 - Durata della occupazione
- Articolo 25 - Soggetto passivo

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

- Articolo 26 - Agevolazioni
- Articolo 27 – Occupazioni esenti

Titolo IV - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

- Articolo 28 – Accertamento dell'entrata
- Articolo 29 - Versamento per occupazioni permanenti
- Articolo 30 - Versamento per occupazioni temporanee
- Articolo 31 - Norme comuni per il versamento
- Articolo 32 - Riscossione coattiva
- Articolo 33 - Rimborsi
- Articolo 34 - Sanzioni
- Articolo 35 - Contenzioso

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 36 - Disposizioni finali
- Articolo 37 - Disposizioni transitorie

Allegato A - Tariffa del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche

Allegato B - Classificazione delle strade

Allegato C - Fattispecie di occupazione, competenze e durata del provvedimento

Allegato D – Determinazione della tariffa Cosap.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, s'intendono:

- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per "concessione" o "autorizzazione", il provvedimento amministrativo, discrezionale e con effetti bilaterali mediante il quale il Comune costituisce in capo a terzi diritti, di natura reale o personale, su beni pubblici al fine di consentire un uso eccezionale del bene facente parte del patrimonio demaniale o indisponibile dell'Ente, indipendentemente dalla durata temporale dei predetti diritti;
- per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività o alla loro destinazione;
- per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per "area pubblica", "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati (esclusi in ogni caso i fabbricati), nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio con esclusione dei relativi spazi soprastanti e sottostanti.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

2. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile del procedimento concernente la gestione delle aree soggette al canone è il responsabile del Settore, del Servizio o dell'Area che, nel rispetto delle competenze delle strutture operative, è competente al rilascio/diniego della concessione e/o autorizzazione. In particolare il funzionario responsabile:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione (personalmente o individuando apposito servizio o ufficio all'interno della propria struttura operativa), esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego) oppure predispone apposito atto deliberativo da sottoporre all'Amministrazione a cui farà seguito la stipulazione di un contratto;
- compie ogni ogni altra attività comunque disposta da legge o regolamenti in materia di gestione delle aree soggette al canone.

2. Il funzionario responsabile della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'entrata patrimoniale è il responsabile del Settore Tributi cui viene assegnata la responsabilità concernente:

- la determinazione del canone, da indicare nel provvedimento, in base a tariffa e al presente Regolamento su richiesta ed in base agli elementi forniti dal settore competente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione ;
- tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone nonché la sottoscrizione degli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;

3. In caso di affidamento della gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone a terzi, il responsabile della gestione di cui al comma 2 è un dipendente del concessionario. Il Settore finanziario istruisce l'eventuale gara, cura i rapporti con il Concessionario e ne sovrintende la gestione.

TITOLO II OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche come definite all'art. 1 deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare spazi e aree pubbliche come definite all'art. 1 e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita, comunque non superiore a 29 anni, se relative al demanio stradale, in base all'art. 27, comma 5, del Codice della Strada, ovvero rilasciate per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.). Comunque resta inteso che alla scadenza devono essere rinnovate con un nuovo provvedimento che necessita di una nuova istruttoria.

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per almeno 5 giorni a settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto, nonché ogni norma regolamentare e legislativa in materia.

2. Ai sensi di quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, le seguenti disposizioni si applicano anche in tema di occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche soltanto se compatibili con la specifica disciplina vigente in materia:

i commi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 7;

il comma 1 dell'art. 8;

gli articoli 12, 13, 14, 15,16 e 34.

Articolo 5 bis - Occupazioni con passi carrabili

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati e segnalati da apposito cartello, ai sensi del vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili", sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza indicata nell'atto di concessione (o larghezza/apertura del passo come regolato dal "Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili") e profondità di un metro lineare convenzionale, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore ai sensi dell'art. 23 del presente regolamento.
2. Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può rinunciare al passo carrabile secondo le modalità indicate nel "Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili". La rinuncia, ai fini dell'applicazione del canone, è soggetta alle stesse disposizioni delle occupazioni permanenti di suolo pubblico in genere regolate dal presente regolamento.
3. Per i passi carrai temporanei il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata, in conformità all'art. 30 del presente regolamento.
4. Qualora sia autorizzata la realizzazione di segnaletica orizzontale atta a sottrarre alla sosta lo spazio antistante il passo carrabile per permettere le manovre di ingresso e di uscita dal passo stesso (come disciplinato dal "Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili"), la superficie dello spazio delimitato dalla segnaletica orizzontale viene sommata a quella del relativo passo carrabile ed è determinata dalla lunghezza effettiva per la profondità di un metro lineare convenzionale
5. Non sono assoggettati a canone le occupazioni di suolo pubblico con manufatti o modifiche all'assetto stradale atti a facilitare l'accesso alla proprietà privata che non rientrano nella fattispecie dei "passi carrabili" disciplinata dall'apposito regolamento (es. occupazioni per accessi pedonali).

Articolo 6 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per passi carrabili è soggetta ad apposita regolamentazione.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali

occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

4. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 7.

5. Le autorizzazioni e le concessioni, relative a tende, tendoni e simili, sono rilasciate in conformità delle norme del regolamento edilizio. Per ragioni di pubblico interesse, il Sindaco può disporre, mediante apposita ordinanza, la rimozione delle strutture (nonché tutto ciò che rientra dell'arredo urbano), che non siano mantenute in buono stato o che non risultino più compatibili con l'ambiente circostante.

Capo 2° - LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 1 deve presentare apposita domanda al competente ufficio comunale di cui all'art. 8, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data di inizio occupazione, salvo eccezioni motivate da particolare urgenza e ad eccezione dei diversi termini previsti per specifiche tipologie di procedimenti amministrativi.

2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di inammissibilità:

a) nel caso il richiedente sia persona fisica o impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso il richiedente sia diverso da quelli indicati nella lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere e i mezzi con cui si intende occupare, l'opera che si intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e) la durata della occupazione;

f) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso ovvero autocertificarlo.

3bis. Per i passi carrabili si applicano le disposizioni del "Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili" e per quanto ivi non regolato, si applicano le disposizioni del presente regolamento;

4. Per le occupazioni con tavoli e sedie è necessario indicare nella richiesta se si intende somministrare alimenti e bevande nell'area concessa. Nel qual caso il provvedimento autorizzatorio è rilasciato solo previo nulla osta alla somministrazione nel luogo richiesto per l'occupazione, da rilasciarsi a cura dell'Ufficio competente dell'Azienda Sanitaria Locale.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda fatti salvi i casi in cui vi siano da salvaguardare particolari interessi pubblici, che saranno valutati discrezionalmente dall'Amministrazione comunale.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a

presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione della avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Se non intralciano il traffico, non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 3 ore e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per quelle di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio Comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 7 deve essere presentata al Sindaco, nel qual caso l'ufficio competente a cui rivolgersi verrà comunicato nel corso dell'avvio del procedimento; ovvero, a seconda delle diverse fattispecie, ai Settori competenti di cui all'allegato C. Quest'ultimo può essere variato con provvedimento della Giunta comunale.

Articolo 9 - Istruttoria della richiesta

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del relativo procedimento, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta ovvero priva della necessaria documentazione, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza ed un congruo termine per provvedere alla regolarizzazione o alla integrazione. In questi casi il termine iniziale avrà decorrenza dalla data di ricezione della domanda regolarizzata o completata della necessaria documentazione. In mancanza, il procedimento viene archiviato.

3. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. Il funzionario competente provvede ad istruire il provvedimento motivato di rilascio o di diniego della concessione, ovvero dell'autorizzazione, a firma del Dirigente responsabile dandone comunicazione scritta al richiedente.

2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 7;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
- d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
- e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 14.

3. In tema di occupazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, contrariamente a quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito delle fiere, delle sagre ed altre riunioni straordinarie di persone, e nell'ambito dei mercati straordinari, così come definiti, previsti e disciplinati dal vigente Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, l'atto di concessione si intende compreso nel provvedimento di autorizzazione complessivo relativo alla manifestazione di cui trattasi.

4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

5. omissis...

6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dall'occupazione possano derivare danni prevedibili al comune stesso.

7. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

8. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del funzionario di cui all'art. 3, comma 1.

Articolo 11 - Durata

1. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere rilasciate per la durata massima di 29 anni ovvero anni 10 in relazione alla Superficie Utile Lorda occupata così come definito nell'allegato C (a cui si rimanda per ogni approfondimento), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

2. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 12 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata in favore del solo richiedente, per cui non è consentita la sub-concessione a terzi. Nel caso in cui il concessionario ceda in affitto la propria azienda sarà consentito il subentro nella concessione al nuovo esercente,

limitatamente alla durata del contratto d'affitto previa comunicazione al Settore che ha rilasciato la concessione e al funzionario di cui all'art. 3, comma 2. Alla scadenza del subentro temporaneo riacquisterà piena titolarità il concessionario originario.

2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune che, in caso di accoglimento, fatta eccezione per i casi di cui ai commi 3, rilascia un nuovo atto di concessione.

3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al comma 2 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale e questa rimanga inalterata, [...] fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità ai fini del canone.

Articolo 13 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta nei termini di cui all'art. 7, comma 1.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2.

Articolo 14 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine compreso eventuale ripristino catastale, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'art. 10;
- di versare il canone alle scadenze fissate, se dovuti.

Articolo 15 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblico servizio.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

5. Alla restituzione provvede il funzionario di cui all'art. 3, comma 2.

6. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 16 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. La concessione può essere dichiarata decaduta nei seguenti casi:

- qualora il concessionario, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osservi le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti;
- per mancato pagamento nei termini stabiliti del canone di concessione;
- se il concessionario, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza, nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- per violazione delle norme di cui all'art. 12, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. Sono causa di decadenza automatica del provvedimento:

- la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- il mancato ritiro del provvedimento entro 60 giorni.

4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e di ripristino del suolo.

Articolo 17 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice Stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della Strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi o di aree ove è permesso il passaggio pedonale sono consentiti a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

4. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 18 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 19 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.

2. Sono, altresì, considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo sostanzialmente difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo, proroga o nelle more dell'istruttoria della concessione, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

3. In caso di occupazione abusiva, il Comune, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.

5. Indipendentemente da quanto disposto al comma 3, alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni di cui all'art. 34, sulla base del canone previsto per analoghe fattispecie di occupazioni, maggiorato del 10%, tenendo presente che si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal soggetto di cui al comma 6. Comunque, il pagamento del canone e delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione o contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

TITOLO III CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 20 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, anche abusiva, sia permanente che temporanea, di spazi e aree pubbliche, come definite all'art. 1, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge con l'esclusione delle occupazioni sulle strade vicinali.

3. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'allegato C del regolamento medesimo salvo quanto previsto dall'art. 27. Per diverse fattispecie di occupazione di suolo e spazi soprastanti e sottostanti non comprese nell'allegato C, si applica la tariffa corrispondente a occupazioni similari.

Articolo 21 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe ordinarie, relative ad ogni singola tipologia di occupazione e alla classificazione della strada in cui si realizza l'occupazione medesima, sono indicate nell'allegato A e D del Regolamento.

3. Le tariffe di cui al comma 2 possono essere aggiornate annualmente, con atto della Giunta Comunale.

Articolo 22 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in 2 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'Albo Pretorio (e negli albi circoscrizionali o di

quartiere) ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.

3. In sede di prima applicazione, la classificazione delle strade è contenuta nell'allegato B del presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante.

4. La classificazione di cui al comma 3 potrà essere aggiornata alla occorrenza con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 23 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il Canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, salvo eccezioni di legge o regolamento. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di sporgenze nel soprassuolo, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura piana che contiene la proiezione al suolo della sporgenza medesima. In caso di occupazioni di soprassuolo e sottosuolo per cui esista contemporaneamente una concessione di suolo pubblico viene conteggiata solamente la superficie eccedente rispetto al suolo.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa. Analogamente lo spazio di cui si richiede l'occupazione deve essere quello sottratto all'uso pubblico, indipendentemente dall'occupazione effettiva (per esempio un'area delimitata da fioriere).

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al comma 1 dell'art. 27, le occupazioni effettuate nella medesima ubicazione si sommano anche se sono state autorizzate con differenti provvedimenti.

4. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti il canone è determinato in base alla tariffa dell'allegato A da moltiplicare per l'intera area di esercizio dell'attività, risultante dalla concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio;

Articolo 24 - Durata della occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, per le singole tipologie di cui all'allegato A, ad anno solare, con le seguenti eccezioni:

- a) nell'anno di rilascio del provvedimento o cessazione dell'occupazione, il concessionario è assoggettato, se gli è più conveniente, al pagamento del canone determinato come se l'occupazione fosse temporanea con decorrenza dalla data del rilascio del provvedimento o fino al giorno di cessazione dell'occupazione.
- b) Nei soli casi previsti dall'art. 12 è possibile dividere per mese (per frazioni superiori a 15 giorni) il canone annuo permanente se le parti richiedono o dimostrano di corrispondere complessivamente il canone dovuto per l'intero anno.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno, secondo le tariffe ordinarie dell'allegato A.

Articolo 25 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione. Il canone in ogni caso non è frazionabile.

Capo 2° - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

Articolo 26 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte nelle fattispecie di cui all'allegato A.

2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 27 – Occupazioni esenti.

1. Sono esenti dal Canone le occupazioni:

1. inferiori a mezzo metro quadrato di superficie;
2. realizzate per il commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti e, comunque, le occupazioni che si protraggono per non più di un'ora o che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
3. sul soprassuolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
4. con fioriere e piante ornamentali purché non vi sia sottrazione di ulteriore spazio pubblico in base a quanto previsto dall'art. 23, comma 3;
5. realizzate con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
6. realizzate con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
7. realizzate con automezzi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad essi assegnati;
8. con allacciamenti fognari nonché con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
9. ai sensi dell'art. 7, comma 7;
10. realizzate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
11. con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile con esclusione delle occupazioni con linee aeree;
12. con tende solari fisse o retrattili;
13. realizzate nel sottosuolo o sul soprassuolo se il rispettivo suolo è già assoggettato al canone;
14. [...]
15. [...]
16. con condutture idriche necessarie all'attività agricola.
17. le cunette o griglie trasversali di raccolta acqua piovana, di cui all'art. 18 del "Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili"

2. Sono, inoltre, esenti dall'applicazione del canone le occupazioni realizzate:

- a) dal Comune;
- b) da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- c) per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, per la difesa degli animali e dell'ambiente, non comportanti attività di vendita o di somministrazione,

esposizione a fini pubblicitari, senza finalità di lucro dirette o indirette e di durata non superiore a giorni 2;

- d) per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale per la Comunità Europea, lo Stato, le Regioni, le Provincie, il Comune e loro consorzi;
- e) da Enti pubblici per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- f) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica dell'ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- g) per manifestazioni e iniziative organizzate dal comune in toto o in collaborazione con altri con altri enti o soggetti privati, nonché le iniziative e le manifestazioni patrocinate dal comune, esclusi i banchi di vendita del mercato ambulante;
- h) da società e imprese individuali per lavori edili o stradali commissionati dal Comune di Brisighella;
- i) su spazi utilizzati a seguito di atti/contratti diversi dall'atto di concessione e/o autorizzazione disciplinati dal presente regolamento;
- j) [...]
- k) gradini;
- l) con passi carrabili autorizzati nei confronti di pubbliche amministrazioni, uffici giudiziari, forze dell'ordine, associazioni di volontariato e passi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

TITOLO IV ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 28 - Accertamento dell'entrata

1. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene immediatamente dopo il procedimento relativo alla concessione della occupazione ai sensi dell'art. 3.

2. Il Funzionario di cui all'art. 3, comma 2, responsabile del procedimento di liquidazione, accertamento e riscossione del canone di concessione verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

Articolo 29 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è corrisposto anticipatamente: il versamento è effettuato entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno, salvo eccezioni per fattispecie che possono essere decise in maniera motivata dal Responsabile nella sua autonomia.

3. Le variazioni nella occupazione in corso di anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

4. Nel primo anno di applicazione del canone ai passi carrabili di cui all'art. 5-bis, compresi i passi carrabili esistenti che necessitano di regolarizzazione ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento comunale per la disciplina dei passi carrabili", il versamento del canone annuale deve essere effettuato entro il 30/11/2010.

Articolo 30 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione con le modalità previste nell'art. 31, fatta eccezione per concessioni temporanee di carattere pluriennale, per le quali si applicano le modalità di versamento indicate nell'art. 29, commi 1 e 2.

2. Per le occupazioni temporanee annuali relative all'esercizio del commercio su aree pubbliche il termine di versamento coincide con quello previsto all'art. 29, comma 2.

3. Nell'ambito delle manifestazioni di cui al comma 3 dell'art. 10 l'importo del canone può essere corrisposto dal concessionario durante le giornate di svolgimento delle medesime, mediante versamento diretto effettuato tramite addetto alla riscossione

dipendente dell'Amministrazione Comunale o del soggetto cui il servizio di accertamento e riscossione del canone sia stato affidato in gestione, limitatamente agli esercenti "occasionalisti".

Articolo 31 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato " Comune di Brisighella - VERSAMENTO CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - COSAP ". E' ammesso il versamento su apposito conto del Comune con sistema informatizzato, domiciliato presso l'Istituto di Credito Tesoriere.

2. Nel caso di affidamento della gestione del servizio e riscossione del canone a terzi, il versamento è effettuato a favore del concessionario.

3. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in rate con scadenza al 28/02, 30/04, 31/07 e 31/10, qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 516,46 (L.1.000.000) all'anno. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno (sia permanenti che temporanee) il cui canone superi il predetto limite minimo, la rateizzazione è effettuata alle scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse, ad eccezione della prima rata che deve essere versata all'atto del rilascio della concessione. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempita a pena della decadenza della concessione.

4. Si effettua il versamento del canone solo se di ammontare superiore a € 6,99.

Articolo 32 - Riscossione coattiva

1. In caso di mancato pagamento spontaneo del canone nei termini di cui agli artt.li 29 e 30, prima di procedere alla riscossione coattiva di cui al comma seguente, i Settori competenti devono procedere a notificare al concessionario inadempiente l'avviso di messa in mora comprensivo del canone dovuto, delle eventuali sanzioni e degli interessi al tasso legale, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per il pagamento.

2. La riscossione delle somme dovute e non pagate, secondo l'avviso di messa in mora di cui al precedente comma, avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, mediante ruolo coattivo ai sensi del D.Lgs. n. 46/1999 ovvero mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. n. 639/1910."

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore.

4. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 33 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3, comma 2. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.

2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie. In ogni caso sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi in ragione del tasso legale vigente al momento della richiesta decorrenti dal momento del pagamento.

3. Si effettua il rimborso del canone solo se di ammontare superiore a € 6,99.

4. Il rimborso è dovuto nel caso in cui il concessionario dimostri di non avere materialmente effettuato l'occupazione in quanto la stessa era presupposto per l'autorizzazione edilizia che è stata successivamente negata.

5. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato, ma consente, se trattasi di occupazione permanente, di non pagare più il canone dall'anno successivo alla disdetta tempestivamente comunicata al Settore che ha rilasciato il provvedimento e al funzionario di cui all'art. 3, comma 2.

Articolo 34 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento, sono punite dal funzionario di cui all'art. 3, comma 1, mentre le occupazioni senza titolo autorizzatorio sono punite dalla Polizia Municipale; entrambe con l'applicazione della sanzione amministrativa, nella misura da € 258,23 (L. 500.000) a € 1549,37 (L. 3.000.000), con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24/11/81, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 19 per l'omesso o tardivo pagamento del canone il funzionario di cui all'art. 3, comma 2, applica, oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 se dovute, la sanzione amministrativa in misura pari al 200% del canone previsto al comma 5 dell'art. 19, ridotta al 100% nel caso l'occupante si presenti spontaneamente prima dell'accertamento, ovvero al 150% nel caso in cui l'occupante rinunci a costituirsi in giudizio. Tale rinuncia è tacitamente espressa qualora l'occupante versi nel termine previsto dalla Legge n. 689/81, oltre il canone, la sanzione nella predetta misura.

4. Sulle somme dovute a titolo di canone si applicano gli interessi moratori in ragione del tasso legale vigente al momento dell'accertamento.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 35 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono demandate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se e quando dovuto - restano demandate all'Autorità giudiziaria ordinaria. Nel caso la gestione del canone venga affidata a terzi, il concessionario sta in giudizio con i propri legali subentrando in tutti i diritti e gli obblighi al comune.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2000. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 37 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2000, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data.

2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° Gennaio 2000 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come dall'art. 63, comma 2, lettere f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1999, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

4. Per l'anno 2000 il termine di scadenza di cui all'art. 29, comma 2, è fissato al 30 aprile.

ALLEGATO A

TARIFFE

1. Determinazione della misura di tariffa base

1.1 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee di suolo pubblico, come definite dall'art. 1 del presente Regolamento, la tariffa base (TB) a giorno per metro quadrato a seconda della differente classe di importanza delle strade di cui all'allegato B, è indicata nell'allegato D al presente regolamento.

1.2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico come definite dall'art. 1 del presente Regolamento, la tariffa annua per metro quadrato (TBP) è determinata nella misura di 1/3 (33,33%) (P) della tariffa giornaliera stabilita per le occupazioni temporanee di cui al punto 1.1, moltiplicata per i 365 giorni dell'anno.

2. Coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura base della tariffa fissata al punto 1 del presente allegato

3. Criteri ordinari di determinazione del canone

3.1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno di cui al punto 1 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'allegato D. L'importo così ottenuto, già indicato nell'allegato D, va moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per i giorni di occupazione. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni temporanee (COT) è la seguente:

$$COT = TB \times CE \times MQ / ML \times gg$$

3.2. OCCUPAZIONI PERMANENTI

La misura percentuale (P) della tariffa base prevista a giorno per le occupazioni temporanee (TB) di cui al punto 1, va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui all'allegato D. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per 365 e il risultato, già indicato nell'allegato D, deve essere successivamente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari. La formula per la determinazione del canone per le occupazioni permanenti (COP) è la seguente:

$$COP = P \times TB \times CE \times 365 \times MQ / ML$$

Per le occupazioni permanenti sorte in corso d'anno, la misura del canone per singola frazione è quella annuale, determinata al punto 3.2.A ovvero, se più conveniente per il concessionario, quella giornaliera determinata come sopra al punto 3.1.

4. Occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture o impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi.

4.1 Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, sono soggette al canone secondo le disposizioni di cui all'art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 446/97:

- in sede di prima applicazione, il canone è determinato forfettariamente in L. 1.250 per utente. L'importo di L. 1.250 è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- successivamente, la misura della tariffa è determinata sulla base di quella ordinaria minima di £/giorno 75 a mq. o ml. indipendentemente dall'ubicazione, dalla tipologia e dall'importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.
- l'ammontare complessivo del canone annuo di cui ai punti precedenti non può essere inferiore a L. 1.000.000
- ogni successiva modifica o integrazione al citato art. 63, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 446/97 in materia di misura e modalità di applicazione del canone nei confronti delle aziende di erogazione di pubblici servizi, si intende automaticamente recepita dal presente regolamento, intendendo nulle tutte le disposizioni contrarie alle nuove norme emanate.

5. Occupazione di suolo pubblico in occasione della manifestazione "Feste Medioevali".

5.1 Le occupazioni temporanee realizzate in occasione della manifestazione "Feste Medioevali" e iniziative connesse in corso d'anno, sono soggette ad un canone fisso forfettario di € 51,65 (L. 100.000) per ogni ciclo di manifestazioni. Tale somma comprende le occupazioni previste nel programma della manifestazione (compresi stand gastronomici, mercato ambulante e altro) effettuate esclusivamente nelle giornate e nelle ore rientranti nel programma. Tale somma comprende, inoltre, le occupazioni effettuate nei 4 giorni precedenti e successivi il termine di ogni suddetta giornata limitatamente al minimo spazio strettamente necessario per il collocamento, lo stazionamento e la rimozione di strutture fisse.

5.2 Le occupazioni effettuate oltre i termini previsti nel precedente punto 5.1 sono soggette al canone alle tariffe e modalità ordinarie di occupazione suolo pubblico previste dal presente regolamento.

5.3 Nella richiesta di concessione di suolo pubblico di cui al punto 5.1 devono essere comunque indicate tutte le tipologie e dimensioni di occupazione realizzate nel corso della manifestazione. La concessione sarà subordinata al rispetto delle norme sulla viabilità, sicurezza stradale, sanità e igiene pubblica, esercizio del commercio su aree pubbliche e ed ogni altra disposizione di legge o regolamento vigenti in materia.

6. Agevolazioni

6.1. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.

6.2 Le superfici occupate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante sono calcolate in ragione del:

- 50% fino a 100 mq.
- 25% per la parte eccedente 100 mq. fino a 1.000 mq.
- 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.

6.3. Le superfici relative alle occupazioni permanenti con tavoli e sedie all'esterno dei pubblici esercizi, sono calcolate in ragione del:

- 100% fino a 50 mq.
- 60% per la parte eccedente i 50 mq.

6.4 Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:

- del 60% per le occupazioni realizzate per il commercio ambulante su aree pubbliche con concessione di almeno 30 giornate annuali;
- del 30% per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;

6.5. Le agevolazioni di cui ai punti 6.1 e 6.4 del presente allegato sono cumulabili.

ALLEGATO B

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

CATEGORIA 1: Il capoluogo di Brisighella

CATEGORIA 2: Tutto il territorio del comune di Brisighella escluso quello previsto nella categoria 1.

ALLEGATO C

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONE

(che sono soggette al rilascio della concessione ma possono non essere soggette alla applicazione del canone di concessione)

Dopo la descrizione della fattispecie è indicato il trattamento ai fini dell'applicazione del canone: il numero si riferisce alla tariffa da applicare in base all'allegato D. Il canone comunque non si applica alle occupazioni di cui all'art. 27.

Le concessione permanenti di seguito elencate hanno durata massima di anni 29 salvo diverse specifiche disposizioni di legge o regolamento. Ferma restando la validità dell'applicazione del limite massimo stabilito, qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti un intervento di entità inferiore a mq. 25 valutati sulla base della Superficie Utile Lorda (secondo la definizione dettata dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico), si stabilisce che la concessione permanente sia rilasciata, di norma, per la durata massima di anni 10.

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

- per l'esercizio del commercio su aree mercatali e aree pubbliche in genere di cui all'art. 5 per un periodo inferiore a 30 giorni all'anno- n. 7e 7/a;
- per l'esercizio del commercio su aree mercatali e aree pubbliche in genere di cui all'art. 5 per un periodo superiore a 30 giorni all'anno- n. 6 ;
- per manifestazioni pubbliche ed iniziative varie con stand – scenografie e strutture varie – esenti oppure n. 1-5-11;
- esposizione di merce all'esterno di negozi - n. 8;
- piattaforme per esercizi pubblici compresi tavolini, sedie e ombrelloni - n. 5;
- attrezzature per spettacoli viaggianti e circensi -n.10;
- distributori automatici di tabacchi e simili non fissi al fabbricato - n. 1;
- portabici - esente ;
- tavoli raccolta firme e/o fondi e distribuzione materiale informativo – esente oppure 1;
- occupazioni politiche e simili – esenti oppure 11 ;
- traslochi e depositi di materiale - n.1;
- spazi riservati in via esclusiva al carico e scarico merci - esenti;
- spazi riservati al parcheggio – n. 1.
- ponteggi, attrezzature, cantieri edili installazione di gru - n.4 ;
- cartellonistica pubblicitaria stradale - n. 12;

SETTORE AREA TECNICA

Fattispecie di occupazione di suolo, sottosuolo o soprassuolo pubblico:

- mezzi pubblicitari con sostegni al suolo - n.12;
- insegne a bandiera, striscioni pubblicitari e altri mezzi pubblicitari non appoggiati al suolo - n.12;
- tende solari e simili - esenti ;
- barriere antisfondamento e strutture di protezione e di recinzione in genere per esempio per punto bancomat - n.1 ;
- scannafossi, bocche di lupo, griglie, botole, lucernai, feritoie e simili – 1;
- impianti tecnologici privati per le fognature (fossa imhoff, pozzetti,...) – 1;

- bacheche, vetrine sporgenti e in generale qualsiasi occupazione installata su un fabbricato - n.3;
- concessioni di occupazione in genere che siano necessarie per l'autorizzazione edilizia (cassonetti per contatori gas, scalini e scalinate sporgenti ...) – 1;
- distributori di carburante - n.9;
- cisterne e serbatoi interrati in genere - n.3;
- cabine fototessere - n. 1;
- verande e simili con sottrazione di suolo - 1;
- tassisti - n.1 ;
- chioschi in genere come edicole, vendita di fiori, ... - n. 8;
- pensiline e tettoie con sottrazione di suolo pubblico - 1;
- passo carraio e accesso carraio, anche provvisori, compresi i passi carrabili da biciclette – [...],
- ponticello e tombinatura del fosso – [...];
- installazione cabine telefoniche - esenti;
- uso generico - n. 1 ;
- cavidotti, elettrodotti e simili - Allegato A, punto 4;
- allacciamenti pluviali, fognari, acqua, gas e reti in genere - esenti;
- cavidotti interrati e posa reti in genere quali acqua, gas, telefono e luce - Allegato A, punto 4;
- fioriere e simili, strutture varie, ovvero arredo urbano in genere non compreso altrove – esente (salvo che non delimiti la disponibilità di un'area);
- segnaletica stradale (per esempio indicazioni di attività produttive) - n.12 ;

L'eventuale autorizzazione edilizia delle suddette fattispecie è da intendersi comprensiva anche della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Tariffe COSAP - Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche - anno 2015

Tipologia di occupazione		Tariffa distinta per classe di strada				
		TEMPORANEA		PERMANENTE		
		cat. 1	cat. 2	cat. 1	cat. 2	
Tariffa base TB e TBP ----->		0,16	0,13	0,05	0,04	
	Riduz. Coeff. Ec.	euro/giorno/mq. arrotondato		euro/anno/mq. arrotondato		
	al					
1 Suolo		1	0,16	0,13	20,00	16,00
2 Spazi soprastanti		1	0,16	0,13	20,00	16,00
3 Spazi sottostanti		1	0,16	0,13	20,00	16,00
4 Attività edilizia		3,5	0,58	0,46	70,00	56,00
5 Pubblici esercizi		0,9	0,15	0,12	18,00	14,40
6 Aree di mercato (nota 1)	40%	2	0,13	0,11	16,00	12,80
7 Aree di mercato (nota 2)		2	0,33	0,26	40,00	32,00
7/a Aree di mercato (nota 4) Aree di mercato SAGRA		6	0,99	0,79	120,00	96,00
7/b MONTICINO (nota 5)			come da nota 5			
8 Edicole, chioschi e simili (nota 3)		0,9	0,15	0,12	18,00	14,40
9 Distributori di carburanti		2	0,33	0,26	40,00	32,00
10 Spettacoli viaggianti		0,7	0,12	0,09	14,00	11,20
11 Politiche, sindacali ...	70%	0,9	0,10	0,08	12,60	10,08
12 Insegne pubblicitarie		3	0,49	0,39	60,00	48,00
13 Passi carrabili	40%	1	0,07	0,05	8,00	6,40

- nota 1** agevolazione del 60% nei confronti degli occupanti che effettuano il versamento del canone per almeno 30 giornate annue.
- nota 2** le occupazioni "occasional" di aree mercantili assegnate giornalmente sono soggette alla tariffa 7) con un minimo di Euro **7,00**
- nota 3** rientrano in questa categoria le occupazioni per esposizione merci all'esterno dei negozi e le occupazioni in genere legate ad attività commerciali, artigianali o industriali
- nota 4** rientrano in questa categoria le occupazioni "occasional" di aree mercantili assegnate giornalmente, che, oltre alle consuete ore del mattino, si protraggono nelle ore pomeridiane, escluso la SAGRA DEL MONTICINO, soggetta a tariffa 7/b
Questa occupazione è soggetta alla tariffa 7/a) con un minimo di Euro **7,00**
- nota 5** l'occupazione con mercato ambulante in occasione della **SAGRA DEL MONTICINO** è soggetta a tariffa fissa di **€ 15,00** a posteggio.